



CITTA' DI PORTO VIRO

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 57 del 22-12-2025	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024
-------------------------	---

L'anno *duemilaventicinque* addì *ventidue* del mese di *dicembre* alle ore *18:00* nella Sala Consiliare di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza	Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
Mantovan Mario	P	Ruzza Francesca	P
Ferro Adam	P	Crepaldi Sante	P
Braghin Cinzia	P	Bernusso Cecilia	A
Tessarín Marialaura	A	Panizzo Armida	P
Siviero Giovanni	P	Permunion Stefano	P
Vianello Ivano	P	Mantovani Mattia	A
Siviero Mauro	P	Tessarín Alessia	A
Saggia Paolo	P	Mancin Dorianò	P
Cavallari Gioia	P		

Presenti: 13 Assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Alessandro Ballarin.

Mauro Siviero nella sua veste di Presidente del Consiglio, chiamati a scrutatori i sigg.:

Cavallari Gioia

Crepaldi Sante

Mancin Dorianò

e constatato legale il numero degli intervenuti invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 58 DEL 01.12.2025 AD OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con la Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 21/12/2024, provvedimento del quale, il presente atto ricognitivo, costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RICHIAMATO, allo scopo, l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) che espressamente stabilisce:

“2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

DATO ATTO che l'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. impone la dismissione delle società nei seguenti casi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Porto Viro, con deliberazione consiliare n. 18 del 27/09/2017, ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016;

TENUTO CONTO che, dalla deliberazione di cui al punto precedente, è emerso che nessuna delle partecipazioni societarie detenute è da alienare e nemmeno oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20 del T.U.S.P.;

VISTE le Linee Guida del 23 novembre 2018 relative alla *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014”*, emanate dal Ministero Economia e Finanze, condivise con la Corte dei conti, che forniscono chiarimenti, agli enti coinvolti nell'attività di monitoraggio, in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 175/2016;

VISTI, inoltre, gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”* emanati dal MEF di concerto con la Corte dei Conti in data 21/11/2019, dove vengono fornite istruzioni di dettaglio in merito al censimento annuale e revisione periodica, al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali;

APPURATO che l'adempimento di cui al presente provvedimento si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni detenute dai comuni, cui gli stessi sono tenuti ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, tramite l'apposito applicativo web del sito ministeriale;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate, devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che l'art. 20 del T.U.S.P. dispone che, annualmente, le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO, inoltre, ai sensi di quanto riportato nelle Linee Guida del MEF e della Corte dei Conti, di non procedere all'analisi delle partecipazioni detenute dal Comune in consorzi, aziende speciali in quanto, anche tali enti, rientrano nel perimetro soggettivo del testo unico e quindi sono tenuti all'adozione dei menzionati piani;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

APPURATO che, secondo le menzionate Linee Guida, emanate dal MEF, sono tenute alla razionalizzazione periodica le amministrazioni che detengono partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta; in particolare, viene specificato che le partecipate indirette devono essere incluse nella revisione se detenute attraverso una «tramite» oggetto di controllo sia solitario che congiunto da parte della P.A.;

PRECISATO che una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 43 del 21/12/2024, esecutiva, recante la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, in base alla quale si è previsto quanto segue:

PARTECIPATE DIRETTE:

- il mantenimento delle società partecipate Acquevenete S.p.A., Azienda Servizi strumentali - As2 S.r.l. ed Ecoambiente S.r.l.;
- con riferimento ad ATTIVA S.p.A. – Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in liquidazione, è stato dato atto del fallimento e della liquidazione in corso, precisando la difficoltà a stimare i tempi di chiusura della procedura fallimentare;

PARTECIPATE INDIRETTE

- il mantenimento della partecipata indiretta Viveracqua S.c.a.r.l.;
- il mantenimento della partecipata indiretta Polaris S.r.l.
- con riferimento a Polesine TLC, la partecipata diretta Ecoambiente s.r.l. ha previsto la razionalizzazione mediante la cessione della partecipazione a titolo oneroso;

CONSIDERATO che:

- con delibera del 02/09/2025, l'Assemblea del controllo analogo di Ecoambiente S.r.l. ha espresso parere favorevole alla dismissione della quota detenuta in Polesine TLC S.r.l., a fronte di corrispettivo o rimborso, previa valutazione da parte di un perito indipendente circa il valore della quota, dando atto dell'impegno dei Sindaci ad attivare il conseguente percorso amministrativo e con ulteriore impegno ad un successivo passaggio in Assemblea per le delibere conseguenti;
- con delibera del 02/09/2025, l'Assemblea dei Soci di Ecoambiente S.r.l. ha dato atto dell'impegno dei Soci di attivare il percorso amministrativo per l'adozione delle delibere di competenza dei Consigli Comunali;
- Polesine TLC S.r.l. ha come oggetto sociale *"a - La produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, per colmare il ritardo nella dotazione di infrastrutture abilitanti e ridurre il divario digitale e tecnologico del Polesine, in conformità al dettato dell'art. 4 comma 2 lettera a) del T.U.SS.PP. D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni; b- La progettazione e realizzazione di opere pubbliche funzionali a colmare il ritardo nella dotazione di infrastrutture abilitanti e ridurre il divario digitale e tecnologico del Polesine, sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in conformità al dettato dell'art. 4 comma 2 lettera b) del T.U.SS.PP. D.lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni"* (così l'art. 4 dello statuto);
- Polesine TLC S.r.l. attualmente non effettua attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune e, nel triennio 2022/2024, non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro, confermando, pertanto, i presupposti per la razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;
- l'art. 10 dello Statuto prevede che, trattandosi di società *in house*, possono detenere partecipazioni in Polesine TLC solo enti pubblici, loro consorzi e aziende speciali e società a totale partecipazione pubblica;
- i soci Camera di commercio Venezia Rovigo e Consorzio per lo Sviluppo del Polesine hanno già esercitato il recesso da Polesine TLC, per un valore pari alla rispettiva quota di patrimonio netto;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata alla data del 31/12/2024, come risultante nel piano, allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014";

VISTO l'allegato piano di razionalizzazione, nel quale vengono elencate e analizzate le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Porto Viro, con riferimento alla data del 31/12/2024 ed in particolare:

PARTECIPATE DIRETTE:

- **Acquevenete S.p.A.** – quota detenuta al 31/12/2024 pari a 0,28% (gestore *in house* del servizio idrico integrato, nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. e Centro Veneto Servizi S.p.A.; dal 01/12/2017 subentra Acquevenete S.p.A. in tutti i rapporti giuridici della precedente partecipata Polesine Acque S.p.A., con effetti contabili e fiscali al 01/01/2017). Con riferimento all'esito di cui all'art 20 del TUSP, si evidenzia che trattasi di società che produce un servizio di interesse generale (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016), è dotata di dipendenti, il fatturato medio conseguito nell'ultimo triennio risulta superiore al milione di euro e negli ultimi cinque esercizi non ha riportato risultati negativi d'esercizio. **Pertanto, la società Acquevenete S.p.A., partecipata direttamente dal Comune è da mantenere, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal T.U.S.P.**
- **Azienda Servizi Strumentali - AS2 S.r.l.** - quota detenuta al 31/12/2024 pari a 1,72% (società *in house*). Svolge un'attività rientrante nell'art. 4, comma 2, lett. d), del D.lgs. n. 175/2016 (produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni in particolare gestisce sistemi tecnologici ed informatici a supporto delle pubbliche amministrazioni); non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto stesso, in quanto è dotata di dipendenti, il risultato d'esercizio 2024 risulta negativo, mentre quelli degli anni dal 2020 al 2023 risultano positivi, nonché il fatturato medio del triennio è superiore al milione di euro. **Pertanto, la società As2 S.r.l., partecipata direttamente dal Comune, è da mantenere, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal T.U.S.P.**
- **Ecoambiente S.r.l.** – quota detenuta al 31/12/2024 pari a 3,7591%. Svolge un'attività rientrante nell'art. 4, comma 2, lett. a), (servizio di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi; riparazioni meccaniche di autoveicoli; trasporto di merci su strada; trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi). In data 17/12/2020, è stato sottoscritto l'atto di fusione inversa per incorporazione del

Consorzio RSU in Ecoambiente S.r.l., recepito dal Registro Imprese di Rovigo in data 22/12/2020. Pertanto, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, del Codice civile, da tale data decorrono gli effetti giuridici della fusione e, in particolare, l'assegnazione ai Comuni delle quote di partecipazione al capitale sociale di Ecoambiente S.r.l., precedentemente detenute dal Consorzio RSU. **Pertanto, la società Ecoambiente S.r.l., partecipata direttamente dal Comune, è da mantenere, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal T.U.S.P., anche alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4123/2024 e 4153/2024 che affermano l'obbligatorietà della partecipazione;**

- **Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. - ATTIVA S.p.A.** – quota detenuta al 31/12/2024 pari a 0,03% in liquidazione e fallimento – termini di chiusura delle procedure disposti dal Tribunale di Padova. **Esito della ricognizione: la partecipazione è già in corso di dismissione e si attende la conclusione della procedura di fallimento e liquidazione.**

PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Per quanto attiene le società indirette del Comune di Porto Viro, partecipate per il tramite di Acquevenete S.p.A. ed Ecoambiente s.r.l., si precisa che nella presente revisione periodica vengono considerate solo le partecipazioni ancora attive.

a) Con riferimento ad Acquevenete S.p.A.

Come già descritto, in data 01/12/2017 è stata costituita Acquevenete S.p.A., a seguito di fusione per incorporazione del Centro Veneto Servizi - CVS con Polesine Acque S.p.A. (nella quale il Comune di Porto Viro deteneva una quota di partecipazione), pertanto la revisione straordinaria, svolta ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016 da parte del Comune in data 27/09/2017, con riguardo alle partecipazioni detenute al 23/09/2016, non contemplava le allora partecipazioni indirette del Centro Veneto Servizi - CVS. Risulta oggetto di analisi dell'allegato piano, cui si rimanda per una più dettagliata trattazione, la seguente partecipazione indiretta, per il tramite di Acquevenete S.p.A., in particolare:

- **Viveracqua S.c.a.r.l.:** (11,84% partecipata da Acquevenete S.p.A.) - opera come Centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società aderenti. Svolge attività strumentali e servizi di committenza; partecipazione diretta alla ottimizzazione e riduzione dei costi di gestione. Ai sensi delle disposizioni del TUSP, come modificate dalla Legge n. 145/2018 art. 1, comma 5, e da ultimo dal D.L. n. 73/2021, convertito con modifiche dall'art. 24 della Legge n. 106/2021, non sussiste alcun obbligo normativo di procedere alla dismissione di Viveracqua Scarl, né di operare altri interventi di razionalizzazione. Invero, la società continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato aderenti, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati; inoltre, la partecipazione indiretta detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto predetto, con le precisazioni che seguono:
 - quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 3, oltre a n. 3 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
 - quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2024 supera il milione di euro.

Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

b) Con riferimento ad Ecoambiente s.r.l.

- **Polesine TLC S.r.l.** (6,24% partecipata da Ecoambiente S.r.l.) - Società costituita nel dicembre 2003 dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine quale Ente realizzatore della infrastruttura della banda larga nella Provincia di Rovigo. Polesine TLC S.r.l. ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) Lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti, reti ed infrastrutture telematiche di telecomunicazioni e di telefonia con l'utilizzo di tecnologie per larga banda;
 - b) La ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico per favorire la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche legate all'utilizzo delle tecnologie telematiche, al fine di favorire l'introduzione di innovazioni tecnologiche. Nella compagine societaria sono presenti soci privati. Tale società misto pubblico-privata non rientra nella fattispecie dell'art. 17 del TUSP.**Esito della ricognizione: si ribadisce la necessità di razionalizzazione mediante recesso e/o cessione della partecipazione da parte di Ecoambiente S.r.l.**
- **Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. (Polaris s.r.l.)** (100% partecipata da Ecoambiente s.r.l.) - La società Polesana Azienda Rifiuti Speciali S.r.l. (in sigla POLARIS s.r.l. a socio unico) è stata

costituita nel febbraio del 2001. La finalità dell'azienda è, quella di gestire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, con lo scopo di sviluppare l'attività di raccolta, trasporto, smaltimento ed intermediazione in tutti i settori, dalle aziende pubbliche, agli enti, alle società, ed anche ai privati.
Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.

- c) **Con riferimento all'Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. - ATTIVA S.p.A. (società in liquidazione e fallimento dall'anno 2013 e da quella data inattiva)**
- **Attiva Formazione e Lavoro S.r.l.** (33,33% partecipata da Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. – ATTIVA in liquidazione, fallimento -società inattiva). La Società è priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P., non svolge servizi per il Comune di Porto Viro ed è da razionalizzare, con la procedura di liquidazione e fallimento della società tramite ATTIVA S.p.A. L'intervento di razionalizzazione con tempi difficili da stimare in quanto strettamente connessi alla procedura fallimentare.
 - **Servizi Logistici S.p.a.** (4,26% partecipata da Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. – ATTIVA in liquidazione, fallimento -società inattiva). La Società è priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P., non svolge servizi per il Comune di Porto Viro ed è da razionalizzare, con la procedura di liquidazione e fallimento della società tramite ATTIVA S.p.A. L'intervento di razionalizzazione con tempi difficili da stimare in quanto strettamente connessi alla procedura fallimentare.
 - **Interporto di Rovigo S.p.A.** (6,01% partecipata da Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. – ATTIVA in liquidazione, fallimento -società inattiva). La Società non svolge servizi per il Comune di Porto Viro ed è da razionalizzare, con la procedura di liquidazione e fallimento della società tramite ATTIVA S.p.A. L'intervento di razionalizzazione con tempi difficili da stimare in quanto strettamente connessi alla procedura fallimentare.

RICHIAMATI gli indirizzi 2019 del MEF e della Corte dei Conti, in relazione alle partecipazioni indirette detenute dal Comune, per il tramite di una Società sottoposta al controllo congiunto con altre amministrazioni, in cui si dispone che, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale misure di razionalizzazione da adottare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le amministrazioni che controllano la società tramite (in tal caso Acquevenete S.p.A. ed Ecoambiente s.r.l.) sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento, ai fini di determinare una linea di indirizzo univoca da rendere nota agli organi societari;

RISCONTRATO, quindi, che la Società Acquevenete S.p.A. è a totale partecipazione pubblica ed essendo una società *in house* risulta soggetta al controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, come previsto dall'art. 1, comma 3, dello Statuto societario, i quali sono titolari ed esercitano, anche per il tramite dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di cui all'art. 12 dello Statuto, poteri di indirizzo, controllo, supervisione e coinvolgimento sull'insieme dei più importanti atti di gestione della Società;

CONSIDERATO che anche Ecoambiente S.r.l. è a totale partecipazione pubblica ed, essendo una società *in house*, risulta anch'essa soggetta al controllo analogo congiunto da parte dei Comuni della Provincia di Rovigo, attraverso l'attribuzione all'Assemblea societaria di specifiche competenze incidenti sulla gestione della società e di controllo sulle attività e i risultati conseguiti dall'organo amministrativo, nonché tramite l'Assemblea del Controllo analogo disciplinata da apposita convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 bis dello Statuto;

RILEVATO che, ai sensi di quanto sopra specificato, il Comune di Porto Viro non può autonomamente assumere alcuna determinazione in ordine alle suddette partecipazioni, trattandosi di società alle quali, indirettamente, partecipa unitamente agli altri Comuni soci;

TENUTO CONTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei conti;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del Codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice civile;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore Unico del Conto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 2 del 15/12/2025);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare l'allegato piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Porto Viro alla data del 31/12/2024, predisposto secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”* e successivi *“indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione periodica”* emanati in data 21.11.2019;
- 3) Di confermare la necessità di procedere con la liquidazione della partecipazione diretta nella società Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. - ATTIVA S.p.A., in liquidazione e in fallimento, in quanto, essendo inattiva, non ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Porto Viro (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) né un'attività di produzione di un servizio di interesse generale (art.4, comma2, lettera a, del T.U.S.P.);
- 4) Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. - ATTIVA S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa (tutt'ora in corso), nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova;
- 5) Di dare atto che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. - ATTIVA S.p.A., nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento, comporterà anche la perdita delle quote di partecipazione indiretta nelle società Attiva Formazione Lavoro S.r.l., Servizi Logistici S.p.A. e Interporto di Rovigo S.p.A.;
- 6) Di dare atto che possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle società Azienda Servizi Strumentali S.r.l., Acquevenete S.p.A. ed Ecoambiente S.r.l.;
- 7) Di dare atto che può essere mantenuta senza interventi di razionalizzazione, di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., la partecipazione indiretta nelle società Viveracqua S.c.a.r.l. e Polaris s.r.l.;
- 8) Di ribadire con riferimento a Polesine TLC S.r.l., partecipata diretta Ecoambiente s.r.l., la razionalizzazione della stessa mediante la cessione della partecipazione a titolo oneroso da parte della società tramite, come previsto nella deliberazione dell'Assemblea del controllo analogo su Ecoambiente S.r.l. del 02/09/2025;
- 9) Di dare incarico alla società partecipata Ecoambiente S.r.l. e, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco e al Settore competente per gli adempimenti conseguenti di cui al punto precedente;
- 10) Di dare atto che, alla data del 31/12/2024, non risultano rappresentanti dell'Amministrazione comunale negli organi di governo delle società oggetto della ricognizione;
- 11) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., come indicato dall'art. 24 comma 1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione “partecipazioni”);
- 12) Di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art.21, Decreto correttivo;
- 13) Di disporre che la deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- 14) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di permettere tempestivamente al competente Ufficio gli adempimenti conseguenti di legge.

== ==

Si dà atto che per prassi gli interventi sono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

UDITI gli interventi **come di seguito integralmente riportati:**

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAURO SIVIERO

Passiamo al punto numero 2 all'Ordine del Giorno: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2024". Prego il Consigliere Paolo Saggia di relazionare in merito.

CONSIGLIERE PAOLO SAGGIA

Allora, grazie Presidente. Come anticipato prima, sarò costretto a ripetermi in quanto le partecipazioni dell'ente rimangono pur sempre direttamente ad AS2, Acque Venete, Attiva S.p.A. ed Ecoambiente e indirettamente a Vivere Acqua, Polesine TLC, Polaris e tutte le aziende coinvolte con la procedura concorsuale di Attiva. L'obiettivo di questo punto è quello di valutare le performance delle società partecipate e per "società" intendiamo società di diritto puro, ovvero non sono considerati i consorzi, ma le sue società ai fini del Codice Civile. Per quanto riguarda le performance del 2024, possiamo confermare - spero che tutti avranno avuto modo di prendere visione dei dati trasferiti dagli uffici - che le partecipazioni dell'ente sono da mantenere in quanto sono in equilibrio e non portano assolutamente a nessun scompenso per quanto riguarda l'ente stesso, al di là della razionalizzazione di cui siamo in attesa da parte di Ecoambiente per quanto riguarda Polesine TLC. Per questo non mi voglio dilungare ripetendo i dati di prima e chiedo al Consiglio di approvare il punto 2 dell'Ordine del Giorno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAURO SIVIERO

Grazie Consigliere Saggia. Apriamo il dibattito. Nessuna richiesta di intervento, quindi mettiamo in votazione l'approvazione della delibera. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Con 13 voti all'unanimità la delibera viene approvata. Anche per questa delibera chiediamo con votazione separata l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. All'unanimità con 13 voti favorevoli la delibera è immediatamente esecutiva.

== ==

Terminato il dibattito,

il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'argomento,

con UNANIMI voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU proposta del Presidente Siviero Mauro;

con UNANIMI voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di deliberazione approvata.

Il Presidente del Consiglio
F.to Mauro Siviero

Il Segretario
F.to Alessandro Ballarin

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Data 17-12-25

Il Responsabile del servizio
F.to Luni Marco.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole di regolarità contabile;*

Data 17-12-25

Il Responsabile del servizio
F.to Luni Marco.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 13-01-2026

F.to L' INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

F.to IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, lì

Il Funzionario Incaricato
